

PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DI ISTITUTO

Anno scolastico 2019-2020

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 425/1997 "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" (solo per le parti non abrogate)
- DPR 24 giugno 1998, n° 249, art. 2, comma 4, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
- DPR 28 marzo 1999 n. 275, artt. 3 e 8, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59"
- Legge 30 ottobre 2008 n.169, art. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
- D.M. 139 dell'agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione"
- DPR 22 giugno 2009, n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169". (solo per le parti non abrogate)
- C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012
- D.Lvo. n° 62 del 13 aprile 2017 sulla "Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera i) della legge n° 107 del 2015.
- D.Lvo n° 66 del 13 aprile 2017, "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- Nota MIUR 3050 del 4/10/2018 "Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di II grado a.s. 2018-2019
- DM 769 del 26 novembre 2018 "Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019"-
Quadri di riferimento

CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALL'ESAME DI STATO

Riferimenti normativi:

- D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425"
 - Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000.n. 49 "Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi"
 - DM 16 dicembre 2009, n. 99 (*Criteria per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico*);
 - Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49 (*Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi*)
 - DPR 22 giugno 2009 n. 122, art. 6, comma 1 e comma 2 e art. 14, comma 3 (*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a <<Cittadinanza e Costituzione>>, di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni*
 - Nota prot. 236 del 14 gennaio 2010 (*Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2009/2010 – Candidati – Esame preliminare- D.M. n.99 del 16 dicembre 2009*)
 - Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (*Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*);
 - DPR 23 luglio 1998, n. 323 (*Disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia*);
 - Legge 107 del 13 luglio 2015 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*)
-

PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

L'Esame di Stato, in relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ciascun indirizzo di studi, tiene conto anche:

- a) dello sviluppo delle competenze digitali;
- b) del suo percorso formativo (esperienze acquisite in ambito formale, non formale ed informale) in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate;
- c) l'Esame di Stato tiene in conto le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione

La tabella di transizione in vigore a partire dal 2018-2019 consentirà di convertire i crediti delle classi quarte e quinte in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe in modo da raggiungere il massimo di 40 punti, di cui: 12 punti al terzo anno, 13 punti per il quarto e 15 punti per il quinto.

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito, ai sensi dell'art. 13, c. 4, è attribuito per l'anno scolastico non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.

CREDITO SCOLASTICO

Il **credito scolastico** è il punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle 2 prove scritte e alla prova orale, per determinare il voto finale dell'esame di maturità'. Nell'**attribuzione** del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il

credito è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

Ai fini dell'attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l'assenza o presenza di debiti formativi. Il **punteggio massimo** così determinato è di **40 crediti**. Per i **candidati interni** l'attribuzione si basa sulla tabella sotto indicata:

Per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 il D.lvo n.°62 del 2017 prevede l'introduzione di una tabella di conversione del credito scolastico per adeguare i punteggi ottenuti dalle terze e quarte classi al nuovo regime che prevede un punteggio massimo di crediti scolastici pari a 40 punti, ed introduce la nuova tabella per la classe terza. Le tabelle introdotte dall'Allegato del D.lvo 62 sono adottate in regime di transizione e sino all'entrata a regime della normativa.

Attribuzione del credito scolastico			
Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-----	-----	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Regime transitorio

Per i candidati che sostengono l'esame nell'anno scol. 2018-2019 si utilizza la seguente Tabella di conversione del credito conseguito nel III e IV anno:

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25
Candidati che sostengono l'esame nell'anno scol. 2019-2020	
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno	
Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Tabella II ai sensi del D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 che fissa le nuove tabelle per l'assegnazione del credito scolastico formativo (**sostituisce la tabella prevista dell'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007**)

Media dei voti	Classe terza	Classe quarta	Classe quinta
M =6	3-4	3-4	4-5
6<M≤ 7	4-5	4-5	5-6
7<M≤ 8	5-6	5-6	6-7
8<M≤ 9	6-7	6-7	7-8
9<M≤ 10	7-8	7-8	8-9

NB: Il credito scolastico attribuito per l'anno scol. 2017-2018 alle classi quarte e quinte dell'anno scol. 2018-2019 è stato desunto da questa Tabella.

COME ATTRIBUIRE IL PUNTEGGIO ALLA LUCE DELLA TABELLA DI CONVERSIONE IN REGIME TRANSITORIO

Per l'anno scolastico in corso, **il credito scolastico totale sarà determinato**, per ciascun alunno, dalla **sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e quarto anno**, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e **il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale, applicando**, a tale ultimo fine, **esclusivamente la prima e l'ultima colonna della tabella di attribuzione** del credito scolastico.

I **candidati esterni** sostengono l'esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

.....

La legge n.169 del 30 ottobre 2008, art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti) afferma che *“La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo di ciclo”*. L’ art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, detta che la valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studentiall’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. Infine che la valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. Il D.lvo 62 del 2017 non abroga nessuna delle due leggi precedenti, limitandosi a stabilire, all’articolo 3, che:

<<La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali>>.

Alla luce di tali premesse, ai fini dell’attribuzione del voto di condotta, si indicano i seguenti

INDICATORI:

- Interesse e partecipazione
- Frequenza e puntualità
- Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Responsabilità
- Rispetto degli Impegni scolastici
- Svolgimento delle consegne didattiche
- Ruolo all’interno della classe
- Senso di responsabilità, autodisciplina, autocontrollo
- Condotta

Il voto di condotta, proposto di norma dal Docente coordinatore di classe, tiene conto dei criteri sopraccitati, ma non include alcun automatismo. L’assegnazione definitiva avviene in seno al Consiglio di classe che valuta con attenzione le situazioni di ogni singolo studente e procede all’attribuzione considerando la prevalenza degli indicatori relativi al singolo voto (almeno 4 indicatori di fascia).

GRIGLIA COMPORAMENTO

ALUNNI CON DISABILITA’

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli **alunni diversamente abili** si fa riferimento a quanto previsto dal citato Decreto 22 agosto 2007 n. 139, art. 3, c. 1, e le indicazioni contenute nelle **“Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”** di cui alla nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009. Le norme del D.Lgs 62/2017 confermano sostanzialmente la situazione previgente, con particolare riferimento a:

- La coerenza con il PEI
- Le prove differenziate (equipollenti o non equipollenti)
- Diploma o attestato
- Gli studenti con disabilità con prove non equipollenti possono non sostenere una o più prove
- Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami viene comunque rilasciato l’attestato di credito formativo

ALUNNI PORTATORI DI DSA

Le norme del D.Lgs 62/2017 confermano sostanzialmente la situazione previgente, con particolare riferimento a:

- La coerenza con il PDP
- Gli strumenti compensativi
- Percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera: prova orale sostitutiva
- Percorso didattico differenziato con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere (in caso di particolare gravità del DA, su richiesta della famiglia e approvazione del CdC): prove differenziate non equipollenti

finalizzate al rilascio del solo attestato.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI PRESTAZIONALI DISCIPLINARI

Il Decreto Ministeriale n. 8 del 26 gennaio 2006, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ai sensi del comma 1 art.13 DPR 23 luglio 1998, n.323, che fa riferimento alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione Europea, impone che la certificazione finale dei corsi di studio quinquennali della secondaria superiore debba contenere i seguenti riferimenti:

- a) indirizzo e durata del corso di studi;
- b) la votazione complessiva ottenuta;
- c) le materie di insegnamento comprese nel curriculum di studi con l'indicazione oraria complessiva a ciascuna destinata;
- d) le conoscenze, competenze e le capacità anche professionali acquisite;
- e) i crediti formativi documentati in sede d'esame.

Ogni scuola ha a disposizione il modello unico del diploma e delle certificazioni integrative, legati al suddetto provvedimento che si trova di seguito allegato.

Bovino, 30.10.2019

Il Dirigente Scolastico

Prof. Ottone Perrina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co.2 del D.lgs n.39/93

.....